


Prot. n.17454

Fasc. n.612



Consiglio Provinciale di Roma

(Estratto dal Verbale delle deliberazioni della seduta pubblica del 28.6.1996).

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno di venerdì 28 del mese di giugno nella sede dell'Amministrazione Provinciale, si è riunito, in seduta pubblica il Consiglio Provinciale alle ore 10,00.

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

Angelini Felicetto		Fregosi Giorgio	
Arci Giampiero	assente	Labbucci Adriano	
Astorre Bruno	assente	Lamorte Donato	
Bartoloni Lucia		Loccarini Carlo	
Biolghini Tiziana		Lorenzetti Vittorio	assente
Bitti Stefano		Lucherini Carlo	assente
Buffo Giulio	assente	Maturani Giuseppina	
Bugli Massimo		Mearelli Carlo	
Canapini Mario		Milana Guido	
Capobianco Giancarlo		Moffa Silvano	
Capone Pierluigi		Nonni Luigi	assente
Carano Fausto		Paiella Luciano	
Catania Claudio	assente	Pascucci Alberto	assente
Cerina Luigi	assente	Pasquali Annita	
Cervellini Massimo		Perina Marcello	
Cioni Mario	assente	Petrella Bruno	assente
Cugini Giuliano	assente	Romano Elio	assente
D'Addio Luigi Antonio	assente	Rosati Anna Laura	
D'Alessandro Giuseppe		Taddei Roberto	
D'Alessio Romeo		Tagliaferri Bruno	
De Castris Fabrizio		Tamborra Giorgio	
Di Cola Onofrio		Toscanelli Adolfo	assente
Engst Massimo		Vitale Romano	

Presiede il Presidente del Consiglio Dott. Pierluigi Capone ed assiste il Segretario Generale Reggente dott. Mario A. Pazzaglia.

DELIBERAZIONE N. 153

OGGETTO: Consorzio per la gestione di servizi per lo sviluppo economico e turistico dei Comuni rivieraschi del Lago di Bracciano - Adeguamento ai principi della legge n.142/90.

All'atto della votazione risultano assenti i Consiglieri Arci, Capobianco, Carano, Cerina, Lamorte, Lorenzetti, Nonni, Paiella, Tagliaferri, Tamborra, Toscanelli, Vitale.

OGGETTO: Consorzio per la gestione di servizi per lo sviluppo economico e turistico dei Comuni rivieraschi del Lago di Bracciano. Adeguamento ai principi della legge 142/90.

Il Consiglio Provinciale,

premesso che dal 1961 si è costituito un Consorzio tra l'Amministrazione Provinciale di Roma ed i Comuni di Bracciano, Anguillara Sabazia e Trevignano Romano per la istituzione e gestione di un servizio di trasporti pubblici del Lago di Bracciano;

rilevato che tale Consorzio è proprietario della motonave "Sabazia II", che gestisce il servizio pubblico di trasporto e noleggio sulle acque del Lago di Bracciano e che tale attività comporta, dalla stagione primaverile a quella autunnale, un notevole flusso di persone oltre a gruppi organizzati per il turismo, giovanile e degli studenti;

rilevato, altresì, che il Consorzio è proprietario anche dei porticcioli di attracco in Anguillara Sabazia e in Trevignano Romano, mentre conduce in locazione il comprensorio denominato "Ex Idroscalo degli Inglesi", in Bracciano, locato dall'Intendenza di Finanza, che ne è proprietaria, dove è situata la sede consortile, con tutti i servizi correlativi;

considerato che nel corso degli anni le norme statutarie hanno recepito le finalità culturali, turistiche, sportive, economiche ed ambientali che il Consorzio è andato mano mano assumendo, divenendo un riferimento importante per la valorizzazione economica e sociale del comprensorio;

visto l'art.14 della L.142/90 ed in particolare i commi 2 e 3 che prevedono la possibilità, per le province, di gestire, in collaborazione con i comuni ed attraverso forme associative quali aziende speciali, istituzioni o consorzi attività di rilevante interesse provinciale sia nel campo economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo;

visto, altresì, l'art.24 della L.142/90 e successive modifiche ed integrazioni nonché il R.D. 2578/25 e il D.P.R. 902/86 che regolamentano le attività di gestione dei servizi da parte degli Enti Locali;

ritenuto di dover operare entro il termine del 30 giugno 1996, come stabilito dalla L.437/95, la prevista trasformazione del Consorzio, tenendo in particolar modo presente le compatibilità della modalità prescelta alle esigenze della forma associativa più idonea allo scopo (art.25, 1° comma, legge 42/90);

tenuto conto che il Lago di Bracciano rappresenta una delle attrattive turistiche di maggiore prestigio del territorio provinciale e che spetta alla Provincia, ai sensi del comma 1 dell'art.14 della L.142/90, valorizzare l'ambiente, le risorse idriche ed energetiche, i beni culturali del territorio provinciale;

visto che il Capo di Gabinetto del Presidente della Provincia Dott. Giovanni BORRELLI, Responsabile del Servizio e del procedimento, ex art. 53 Legge 142/90, ha espresso parere favorevole;

visto che il Dirigente del Settore di Ragioneria, Dott. Alberto NICOLAI, Responsabile del Servizio e del procedimento, ex art. 53 Legge 142/90, ha espresso parere nei seguenti termini: parere favorevole, il provvedimento non comporta impegno di spesa;

visto che il Segretario Generale Reggente, Dott. M. Agostino PAZZAGLIA ex art. 53 Legge 142/90 ha espresso parere favorevole;

udita la relazione della Giunta,

D E L I B E R A

di approvare, per i motivi citati in premessa ed ai sensi del combinato disposto degli artt.14,28, 25 e 60 della legge 142/90, la convenzione tra la Provincia di Roma ed i Comuni di Bracciano, Trevignano Romano ed Anguillara Sabazia e lo Statuto del "Consorzio per lo sviluppo economico e turistico dei comuni rivieraschi del lago di Bracciano" di seguito allegati e che sono parte integrante del presente provvedimento deliberativo.

CONVENZIONE.TRA LA PROVINCIA DI ROMA E I COMUNI DI ANGUILLARA SABAZIA, BRACCIANO E TREVIGNANO ROMANO PER LO SVOLGIMENTO ED IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE DIRETTE ALLA VALORIZZAZIONE DEL LAGO DI BRACCIANO E DEL SUO COMPRESORIO.

La Provincia di Roma e i Comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano e Trevignano Romano, con l'intesa di attuare la prevista revisione dello Statuto del Consorzio già denominato: "Consorzio per lo sviluppo economico e turistico dei comuni rivieraschi del Lago di Bracciano", come previsto dall'art.60 della legge 8.6.1990 n.142, stipulano il presente atto ai sensi degli artt.22, 23,24 e 25 della citata legge 142/90.

CONVENENDO QUANTO SEGUE

1) Il Consorzio, che per brevità verrà chiamato "Consorzio Lago di Bracciano", ha lo scopo di gestire e promuovere nel comprensorio del Lago di Bracciano tutte le attività, funzioni e servizi finalizzati allo sviluppo economico e turistico della zona, in collaborazione con gli Enti e le Associazioni che operano localmente assumendo a tale scopo iniziative relative alla cultura, al turismo, allo sport, all'economia ed alla difesa dell'habitat naturale nell'ambito del bacino lacustre.

2) Il Consorzio ha durata ventennale, ma potrà essere sciolto in qualunque momento con il consenso di tutti gli Enti consorziati e/o per richiesta della maggioranza degli stessi.

Lo scioglimento del Consorzio non potrà comunque avvenire prima della scadenza di 4 anni dalla stipula della presente convenzione.

Il Consorzio ha sede in Roma, presso la residenza centrale della Provincia, la quale mette gratuitamente a disposizione un locale, per gli uffici del medesimo, assumendo a proprio carico le relative spese di illuminazione, riscaldamento e telefoniche.

3) I rapporti finanziari saranno regolati, tenuto conto che le spese di gestione non potranno superare quelle previste nel bilancio di previsione dell'anno 1996, che saranno ripartite secondo le quote di partecipazione di ciascun Ente di cui alla sottoindicata elencazione:

Provincia di Roma	70%	L.210.000.000=
Comune di Anguillara S.	12%	L. 36.000.000=
Comune di Bracciano	12%	L. 36.000.000=
Comune di Trevignano	6%	L. 18.000.000=

Potranno essere iscritte in bilancio partite derivanti da contributi che eventualmente gli Enti associati dovessero straordinariamente assegnare al Consorzio.

- 4) Sulla base di quanto consentito dal primo comma dell'art.25 della L.142/90, organi del consorzio sono l'Assemblea, (composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona dei sindaci dei Comuni di Anguillara, Bracciano e Trevignano o di un loro delegato e dal Presidente della Provincia di Roma o da un suo delegato) e il Consiglio di Amministrazione che viene eletto dall'Assemblea fuori del proprio seno.

Gli Enti consorziati, nell'esercizio della più ampia autonomia, anche strumentale, prevista dalla legge, decidono infatti di astenersi, in via transitoria, con la presente convenzione e con lo Statuto, dall'istituire la figura del Direttore in quanto l'esistenza di tale figura non risulta al momento compatibile con le esigenze organizzative ed economiche della microstruttura attuale del Consorzio medesimo.

- 5) Il Consorzio si avvale di proprio personale per quanto attiene allo svolgimento della navigazione della motonave ed alle attività tecniche correlate e, per l'espletamento delle proprie attività amministrative e contabili, di un numero limitato di personale, dipendente dalla Provincia di Roma, non eccedente le tre unità tra cui un Dirigente amministrativo con funzioni di Segretario dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e un Dirigente responsabile delle attività contabili. Tale personale, dipendente della Provincia di Roma, è individuato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, previo nulla osta del Presidente della Provincia e presterà servizio al di fuori del normale orario di lavoro, senza aggravio di costi per l'Amministrazione Provinciale.

- 6) Gli Organi del Consorzio promuovono ogni possibile forma di consultazione e di partecipazione degli Enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività consortile.

STATUTO

Per trasformazione ai sensi art.60 L.142/90,
nella forma prevista dagli art.25 e 23 L.142/90
e della L.R. 25.5.95 n.42

TITOLO I - GENERALITA'

- Art.1 - Denominazione del Consorzio
- Art.2 - Durata e Sede del Consorzio
- Art.3 - Adesione al Consorzio
- Art.4 - Finalità indicazione dei servizi

TITOLO II - ORGANI

- Art.5 - Organi del Consorzio
- Art.6 - Composizione e durata dell'Assemblea
- Art.7 - Competenze e funzioni dell'Assemblea
- Art.8 - Convocazioni dell'Assemblea
- Art.9 - Validità delle sedute e delle votazioni dell'Assemblea
- Art.10 - Il Consiglio di Amministrazione
- Art.11 - Competenze e funzioni del Consiglio di Amministrazione
- Art.12 - Durata e funzionamento del Consiglio di Amministrazione
- Art.13 - Compiti del Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Art.14 - Revisore dei Conti

TITOLO III - AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO

- Art.15 - Uffici-Personale
- Art.16 - Segretario dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione
- Art.17 - Dirigente Ufficio Finanziario
- Art.18 - Mezzi finanziari
- Art.19 - Contributi ordinari obbligatori degli Enti consorziati
- Art.20 - Riscossione dei contributi ordinari obbligatori
- Art.21 - Fidejussioni e delegazioni
- Art.22 - Esercizio finanziario e bilancio
- Art.23 - Tesoreria
- Art.24 - Controllo sugli atti deliberativi

TITOLO IV - NORME FINALI

- Art.25 - Rapporti con gli enti contraenti
- Art.26 - Devoluzione del patrimonio
- Art.27 - Entrata in vigore

TITOLO I - GENERALITA'

Art.1 - Denominazione del Consorzio

1. Tra l'Amministrazione Provinciale di Roma ed i Comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano e Trevignano Romano viene mantenuto il Consorzio per lo sviluppo socio-economico del comprensorio del lago di Bracciano, denominato "CONSORZIO PER LA GESTIONE DI SERVIZI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO DEI COMUNI RIVIERASCHI DEL LAGO DI BRACCIANO", che per brevità sarà denominato, "CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO".

Art.2 - Durata e sede del Consorzio

1. La durata del Consorzio, trasformato "ope legis" con l'approvazione del presente Statuto, è a tempo ventennale; il Consorzio medesimo potrà essere sciolto con il consenso di tutti gli Enti consorziati o per richiesta della maggioranza degli stessi. Lo scioglimento del Consorzio, in ogni caso, non potrà avvenire prima della scadenza dei 4 anni dall'approvazione del presente Statuto.
2. La sede dell'Ente consortile è sita in Roma presso l'Amministrazione Provinciale.
E' facoltà degli Organi del Consorzio di tenere le proprie adunanze in diversa sede, quando ragioni di opportunità e particolari esigenze di volta in volta lo richiedano.

Art.3 - Adesione al Consorzio

1. Potranno aderire al Consorzio, a loro richiesta, in qualità di Enti aggregati gli Enti pubblici operanti nella Circostrizione, Regione, EPT, Camera di Commercio, ENEA, CONI, Azienda di Soggiorno e Turismo ecc. e i privati operanti nel settore ricettivo e turistico: Alberghi, Agenzie di viaggio, ecc. La loro adesione sarà oggetto di specifica convenzione.

Art.4 - Finalità - Indicazione dei servizi

a) Attività di trasporto

L'attività consiste nella gestione di un servizio di trasporto sul lago, disciplinato dalle norme di cui al vigente codice di navigazione e al D.M. 13.12.1954.

La gestione del trasporto e delle inerenti attrezzature sono esercitate direttamente dal Consorzio; tuttavia il Servizio di trasporto può essere affidato, tramite convenzione, alla gestione di altri soggetti, secondo le norme vigenti.

b) Attività culturali - turistiche - sportive e sociali

Valorizzazione dei beni culturali archeologici esistenti nel comprensorio, con particolare riguardo al Castello Odescalchi, al Museo storico dell'Aereonautica di Vigna di Valle, al Museo Etrusco di Trevignano; attività di pubblicizzazione del battello, dell'accesso ai monumenti, della gastronomia locale (pesce del lago), delle sagre e delle tradizioni locali. Incremento dell'attività alieutica, manifestazioni sportive sul lago, Windsurf, navigazione a vela, etc.

c) Attività economiche e di tutela ambientale

Favorire iniziative di carattere economico mirate ad incrementare le attività locali quali la pesca, l'agriturismo, l'acquacoltura etc. favorire ogni forma di lotta all'inquinamento delle acque e del suolo. Tutela del paesaggio.

TITOLO II - ORGANI

Art. 5 - Organi del Consorzio

1. Gli Organi del Consorzio sono:
 - a) L'Assemblea
 - b) Il Consiglio di Amministrazione
 - c) Il Presidente
 - e) Il Revisore dei Conti

Art. 6 - Composizione e durata dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta, ai sensi dell'art. 25, comma 4°, legge n. 142/90, da un rappresentante per ciascuno degli Enti consorziati con responsabilità e diritto di voto pari alla quota di partecipazione al capitale di dotazione ed è presieduta dal Presidente della Provincia di Roma o suo delegato.
2. La cessazione dalla funzione di Sindaco e di Presidente della Provincia comporta l'automatica decadenza dalla funzione di componente dell'Assemblea Consorziale degli stessi e dei loro delegati.

Art.7 - Competenze e funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, secondo quanto previsto dall'art.23 della Legge 142/90.
2. In particolare spetta all'Assemblea:
 - l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
 - la nomina e la revoca del Revisore del Conto;
 - l'approvazione dei regolamenti interni amministrativi e tecnici del Consorzio predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - l'approvazione dei piani-programmi pluriennali e delle direttive annuali di azione del Consorzio, predisposti dal Consiglio di amministrazione;
 - la determinazione, per ciascun indirizzo, della misura dei contributi obbligatori degli Enti consorziati, in base a criteri fissati dall'art.17, tenuto conto di interventi straordinari ed imprevisti;
 - le deliberazioni sull'accettazione delle domande di partecipazione al Consorzio;
 - la nomina del Tesoriere del Consorzio;
 - l'alienazione o l'acquisto, la locazione e conduzione di immobili e l'assunzione di mutui che non costituiscono mera esecuzione di atti fondamentali dell'Assemblea stessa e che, comunque, non rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Consiglio di amministrazione e del Presidente;
 - tutti quei provvedimenti sui quali il Consiglio di Amministrazione ritenga di promuovere il voto dell'Assemblea.

Art.8 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, due volte all'anno, in primavera ed in autunno, ed in via straordinaria ogni qual volta sarà ritenuto necessario dal suo Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea. In quest'ultimo caso, la richiesta, rivolta al Presidente dell'Assemblea, dovrà essere soddisfatta entro 20 giorni dalla presentazione e l'Assemblea sarà convocata con le modalità stabilite dai commi seguenti.
2. La data e l'ordine del giorno delle convocazioni dell'Assemblea sono stabiliti dal Presidente dell'Assemblea.

3. L'avviso di convocazione è inviato ai legali rappresentanti degli Enti consorziati, a cura del Presidente dell'Assemblea, mediante lettera raccomandata da spedire almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, tale termine è ridotto a 24 ore, su convocazione telegrafica o con mezzi telematici.
4. La documentazione relativa all'ordine del giorno verrà messa a disposizione dei Consiglieri presso l'ufficio di Segreteria dell'Ente dalla data della convocazione.

Art.9 - Validità delle sedute e delle votazioni dell'Assemblea.

1. La seduta è valida con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti e con seduta pubblica. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo quando riguardino persone.

Art.10 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consorzio è amministrato da un Consiglio composto da tre membri oltre il Presidente, nominati dall'Assemblea fuori del proprio seno.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente della Provincia, separatamente dagli altri componenti, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta.
3. L'elezione dei rimanenti membri del Consiglio di Amministrazione avviene su indicazione da parte dei restanti Enti consorziati, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.
4. Non possono ricoprire la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione i membri delle Giunte Provinciali e Comunali degli enti consorziati e coloro che sono in lite con il Consorzio nonchè i titolari, i soci, gli amministratori ed i dipendenti di imprese che esercitino attività comunque connesse ai servizi erogati dal Consorzio.

Art. 11 - Competenze e funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea ed in particolare ad esso compete:
 - l'attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea, svolgendo azione propositiva e di impulso nei confronti della stessa;
 - l'adozione dei provvedimenti deliberativi su tutte le materie relative all'Ente consortile che non siano riservate all'esclusiva competenza dell'Assemblea o del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Durata e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. I membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per un triennio. Entro tale termine si dovrà procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i termini di proroga previsti dal Decreto Legge 16.5.1994 n.293, convertito nella legge 15.7.1994 n.444.
2. Il Presidente ed i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione decadono per dimissioni o per perdita dei requisiti in caso si verificano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 10 del presente Statuto.
3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione avranno luogo su convocazione del Presidente con la frequenza richiesta dagli affari del Consorzio.
4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e, in sua assenza od impedimento, dal Consigliere più anziano d'età.
5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Delibera a maggioranza assoluta dei votanti e, in caso di parità, ha prevalenza il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
6. Il Presidente del Consorzio e i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rimossi o sospesi dalla carica in conformità alle vigenti leggi e segnatamente alla legge 16/92.

Art.13 - Compiti del Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta il Consorzio nei rapporti con gli Enti Locali e le Autorità statali e regionali ed è investito della legale rappresentanza del Consorzio.

Inoltre:

- convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- vigila sull'esecuzione delle decisioni prese dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- fa eseguire le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea;
- propone al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità del Consorzio e per il suo organico sviluppo;

- rappresenta il Consorzio nei confronti di terzi e delle azioni avanti le autorità amministrative e giudiziarie, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende al buon funzionamento amministrativo e tecnico del Consorzio;
- presiede alle aste e alle licitazioni, predispone e firma i contratti e le convenzioni;
- firma con il Segretario i verbali delle sedute degli Organi consorziali e i relativi provvedimenti assunti;
- firma assieme al Segretario e al Dirigente l'Ufficio Finanziario i mandati di pagamento e di riscossione;
- attende a quegli adempimenti che gli siano demandati da leggi e regolamenti;
- in caso di assenza o di impedimento le funzioni di presidente sono svolte dal Consigliere più anziano.

Art. 14 - Revisore dei Conti

1. Il controllo economico della gestione connessa alla revisione dei conti è affidato dall'Assemblea Consortile ad un esperto, iscritto all'Albo dei revisori dei Conti, prescelto sulla base di quanto previsto dal punto 9 dell'art.57 della L.142/90 e di quanto previsto al riguardo dall'art.5 dell'allegata convenzione.
2. Tale esperto, collabora con l'Assemblea nella sua funzione di indirizzo e di controllo, esercita la vigilanza sulla corretta gestione economico-finanziaria attestando, nell'apposita relazione, che è tenuto a redigere in sede di esame del conto consuntivo, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce immediatamente all'Assemblea. Può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e può intervenire a quelle dell'Assemblea. Esercita, altresì, tutte le altre funzioni previste dalla legge.

TITOLO III - AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO

Art. 15 - Uffici - Personale

Per quanto riguarda il personale del Consorzio vale quanto stabilito dal punto 5 della Convenzione;

Art. 16 - Segretario dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Il Consorzio nell'espletamento della propria attività si avvale della collaborazione di un Segretario il quale:

- firma, con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e con il Dirigente dell'ufficio finanziario, i mandati di pagamento e di riscossione;
- cura l'invio delle deliberazioni assunte agli organi competenti;
- esprime il parere di legittimità previsto dall'art.53 della L.142/90;
- cura la redazione dei verbali delle sedute degli organi collegiali;
- cura la trasmissione delle deliberazioni ai componenti l'Assemblea;

Art.17 - Dirigente Ufficio Finanziario

Segue la contabilità generale del Consorzio ed in particolare:

- predispone e sottopone lo schema di Bilancio preventivo ed il Conto consuntivo al Consiglio di Amministrazione;
- nei limiti fissati con regolamento e da apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione provvede agli acquisti in economia, alle spese indispensabili al funzionamento normale ed ordinario del Consorzio, al coordinamento dei noleggi della M/N e ai conseguenti incassi;
- firma insieme al Segretario e al Presidente del Consiglio di Amministrazione i mandati di pagamento e di riscossione;
- da parere di copertura finanziaria agli atti deliberativi ai sensi delle disposizioni legislative e su richiesta dei rispettivi Presidenti partecipa alle riunioni sia dell'Assemblea che del Consiglio di Amministrazione.

Art.18 - Mezzi finanziari

1. Il Consiglio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con l'obbligo del pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
2. Il Consorzio provvede al raggiungimento degli scopi di istituto mediante:
 - contributi ordinari obbligatori degli Enti consorziati;
 - contributi straordinari degli Enti consorziati;
 - contributi ed altri finanziamenti dello Stato, della Regione e di altri Enti;
 - entrate dirette.

Art. 19 - Contributi ordinari obbligatori degli Enti consorziati

1. I contributi ordinari obbligatori per il funzionamento del Consorzio sono ripartiti in ragione del 70% a carico dell'Amministrazione Provinciale, in ragione del 12% a carico del Comune di Bracciano, in ragione del 12% a carico del Comune di Anguillara Sabazia e in ragione del 6% a carico del Comune di Trevignano Romano. I valori suindicati possono essere aggiornati con delibere di Assemblea.
2. In sede di adesione degli altri Enti o soggetti privati, l'Assemblea determinerà la quota di contributo ordinario obbligatorio posto a carico di ciascuno di essi.

Art. 20 - Riscossione dei contributi ordinari obbligatori

I contributi ordinari obbligatori sono entrate patrimoniali dell'Ente e pertanto vengono versate non appena il bilancio preventivo dei singoli Enti sarà esecutivo.

Art. 21 - Fidejussioni e delegazioni

1. Gli Enti consorziati possono essere chiamati a prestare fidejussione e/o delegazioni sulle entrate proprie per prestiti e mutui che il Consorzio accenderà per sviluppare le proprie attività.
2. Le relative quote di garanzia saranno concordate tra il Consorzio e gli Enti interessati ai sensi di legge.

Art. 22 - Esercizio Finanziario e Bilancio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di previsione economico e finanziario di ciascun esercizio deve essere presentato entro il 30 settembre e approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo. Tali scadenze potranno subire variazioni sulla base delle disposizioni legislative in materia di bilancio.

Art. 23 - Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria del Consorzio è affidato ad un Tesoriere di uno degli Enti consorziati.

Art. 24 - Controllo sugli atti deliberativi

1. Per quanto concerne il controllo, la pubblicità e l'esecutività degli atti deliberativi, si applica l'art. 45 della legge 142/90.

TITOLO IV - NORME FINALI

Art. 25 - Rapporti con gli Enti contraenti

Il Consorzio comunica agli Enti consorziati, normalmente due volte l'anno, in sede di presentazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, una relazione sull'andamento della gestione, inviando copia dei bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

Alla cessazione o in caso di scioglimento del Consorzio, il suo patrimonio verrà devoluto agli Enti consorziati, secondo criteri da stabilirsi dall'Assemblea, previa intesa tra gli Enti medesimi.

Art. 27 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
2. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore, il Presidente del Consorzio convoca l'Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Sul provvedimento intervengono i Consiglieri Astorre, Capobianco, D'Addio, Bugli, il Presidente del Consiglio Capone e il Presidente della Provincia Fregosi.

Procedutosi alla votazione elettronica, il PRESIDENTE dichiara che il provvedimento è approvato con 34 voti favorevoli.

Il PRESIDENTE propone quindi che la deliberazione testè adottata sia dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

(All'atto della votazione della immediata eseguibilità escono dall'aula i Consiglieri Petrella e Taddei. Entrano in aula i Consiglieri Carano, Paiella, Toscanelli e Vitale).

Procedutosi alla votazione elettronica dell'immediata eseguibilità del precedente deliberato, il PRESIDENTE dichiara che è accordata con 36 voti favorevoli e, conseguentemente proclamata, seduta stante.

IL PRESIDENTE

F.to

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to

F.to

=====
La presente deliberazione, come risulta da apposita attestazione del
messo, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Amministrazione Provinciale
di Roma in data _____ vi rimarrà per 15 gg. e viene inviata al COMITATO
REGIONALE DI CONTROLLO in data _____ a norma della Legge 8 giugno 1990
n.142.

Roma, li

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.to

REGIONE LAZIO
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

Esaminata nella seduta del _____ verb. n. _____

IL SEGRETARIO DEL CO.RE.CO.

F.to

Copia conforme all'originale dell'atto sopra trascritto.

Roma, li

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.to

AMM.NE PROV. LE. BOLLO D'ARCHIVO				
1 DIP.	2 DIP.	3 DIP.	4 DIP.	5 DIP.
6 DIP.	7 DIP.	8 DIP.	9 DIP.	10 DIP.
18 LUG. 1996				
12 SEGRTO GEN.	13 GAB. PRES.	14 AVVOCATURA	15 U.S. REL. PUB.	
16 U.S. STUDI INF.	17 U.S. DIR. CIVICO	18 U.S. SERV. VIGIL.	19 U.S. PROT. CIVILE	20 U.S. NUC. VAL.

GAR

511:58

18.07.96 12:55

REGIONE LAZIO

COMITATO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEGLI ENTI LOCALI

tt
Prot. n. 2B/121

SEDUTA DEL 18/07/1996
VERBALE N. 20

ALL'ARCHIVIO *Delvecchio*

I L C O M I T A T O

VISTA la deliberazione n° 153 adottata dal Consiglio Provinciale di Roma in data 28/6/96, avente per oggetto: "Consorzio per la gestione di servizi per lo sviluppo economico e turistico dei Comuni rivieraschi del Lago di Bracciano - Adeguamento ai principi della legge n. 142/90".

RILEVATO CHE PER UN COMPIUTO ESAME DELLA QUESTIONE OCCORRE ACQUISIRE ULTERIORE ELEMENTI DI GIUDIZIO.

VISTO l'art. 46, comma 4°, della Legge 142/1990;
VISTO l'art. 31, comma 1° lettera c) della L.R. 26/1992;

C H I E D E

- 1) i rapporti finanziari degli Enti consorziati vanno disciplinati con il solo riferimento alle quote di partecipazione e non all'entità delle singole somme (art. 3 della Convenzione);
- 2) nella fattispecie non viene espressamente previsto la trasmissione agli Enti consorziati degli "atti fondamentali" adottati dall'Assemblea (art. 25, 3° c., L. 142/90);
- 3) la designazione dei componenti l'Assemblea (Presidente ovvero un suo delegato) va precisata all'inizio di ogni mandato e non lasciata volta per volta alla discrezionalità del Presidente (art. 6, 1° c., dello Statuto);
- 4) la durata del Consiglio di Amministrazione deve essere uguale a quella dell'Assemblea (art. 12, 1° c.);
- 5) le quote di partecipazione degli Enti consorziati previste nello Statuto (art. 19) possono essere modificate solo con delibera degli Enti consorziati e non con delibera dell'Assemblea (art. 24, 2° c., L. 142/90);
- 6) la validità delle sedute dell'Assemblea (art. 9, 1° c.), oltre al numero dei componenti, deve prevedere anche un quorum con riferimento alle quote di partecipazione;
- 7) le deliberazioni, per essere valide devono essere adottate a maggioranza non dei soli membri presenti ma anche con riferimento alle quote di partecipazione: al riguardo l'art. 9, 2° c., dello Statuto è in aperto contrasto con l'art. 6, 1° c.,);
- 8) le osservazioni di cui al punto 7) sono valide anche per la elezione del Consiglio di Amministrazione (art. 10, 2° e 3° c.);

SIG. CAPO RIPARTIZIONE PAOLO MARZETTI
 SIG. PRESIDENTE ALM. PROV.
 SIG. ASSESSORE _____
 SIG. CAPO DI GABINETTO ALM. PROV.
 SIG. RA MARZETTI UFFICIO

**COMITATO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEGLI ENTI LOCALI**


9) i compiti dei revisori dei Conti (art. 14, 2° c.) devono fare riferimento alle competenze previste ex art. 7 10° c. e seguenti del D.L. 77/95 con particolare riferimento all'art. 105 dello stesso decreto.

L'esecutività della deliberazione resta sospesa ai sensi dell'art. 28 della L.R. N. 26/92.

IL PRESIDENTE
(Dr. Ierace)



IL RELATORE
(Dr. Spatuzza)



IL VICE SEGRETARIO
(Dr. Pantaleo)



Al Sig. Presidente
della Amm.ne Prov.le di
ROMA.